

Importante!

OBBLIGO DI FORMAZIONE - RISCHI SPECIFICI E COMUNI

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, con la sentenza 6 febbraio 2004, n. 4870, in tema di infortunio sul lavoro ricordando che l'evidenza della necessità di una specifica formazione del lavoratore sui rischi specifici non comporta che il datore di lavoro possa disinteressarsi dell'ordinario svolgimento del lavoro e dei rischi comuni sul presupposto della loro evidenza.

La Suprema Corte ha ricordato che il responsabile della sicurezza deve avere la cultura e la "forma mentis" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere di non limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche.

Con sentenza in data 7 febbraio 2003 la Corte di appello di Roma confermava, nei confronti di un datore di lavoro e responsabile della prevenzione e protezione dei rischi, quella del Tribunale che lo aveva ritenuto responsabile di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e delle contravvenzioni previste dagli artt. 4 e 389, lett. c), D.P.R. n. 547/1955; 4 e 5, lett. d) e 89, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994, perché nella sua qualità di datore di lavoro non aveva reso edotto il lavoratore dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta e per non aver fornito e disposto che venissero adottati mezzi di protezione individuali.

Per la Suprema Corte risulta inadempiente il datore di lavoro che contravviene all'obbligo, su di lui direttamente gravante, di educare i lavoratori al rispetto delle norme di sicurezza e ad avvalersi dei relativi presidi, obbligo che gli impone di attivarsi per far assimilare ai lavoratori le norme stesse e di controllare la relativa attuazione.

Pertanto il datore di lavoro ed al contempo responsabile della prevenzione e protezione dei rischi, ha l'obbligo di creare le condizioni effettive affinché il lavoro si svolga nelle condizioni di massima sicurezza possibile e di sorvegliare la concreta attuazione.

Né può sostenersi che l'obbligo di formazione riguarda solo i rischi specifici ma non quelli che rientrano nella normale cautela e che pertanto sono prevedibili da parte di chiunque.

E' evidente infatti che i rischi specifici richiedono una corrispondente formazione specifica del lavoratore, ma che ciò non significa che il datore di lavoro possa disinteressarsi dell'ordinario svolgimento del lavoro e dei rischi "comuni", sul presupposto di una loro evidenza che li rende percepibili direttamente dal lavoratore.

La sentenza di primo grado ha, opportunamente, richiamato la giurisprudenza della Corte secondo la quale, per evitare che i lavoratori sfuggano alla tentazione sempre presente di non osservare le norme di cautela, il responsabile della sicurezza deve avere la cultura e la "forma mentis" del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore.

Il Responsabile della Sicurezza ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste ma di attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (Sez. IV, 3 giugno 1995, n. 6486, Grassi m.u. 201706).

